

LEGGE N. X – NORME GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE

(11 luglio 2013)

LA PONTIFICIA COMMISSIONE
PER LO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO

- vista la *Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, del 26 novembre 2000;
- vista la *Legge sulle Fonti del diritto* del 1° ottobre 2008, n. LXXI;

considerato che

- la categoria dell'illecito amministrativo è prevista in termini generali dall'articolo 7, comma 4, della *Legge sulle fonti del diritto*, del 1 ottobre 2008, n. LXXI, a tenore del quale: “*Gli illeciti amministrativi e le relative sanzioni sono regolati da apposita legge vaticana*”;
- questa disposizione, di carattere programmatico, non ha ancora ricevuto attuazione;
- una disciplina generale della responsabilità amministrativa e del conseguente sistema di sanzioni è avvertita come necessaria in molteplici settori dell'ordinamento giuridico vaticano;

ha promulgato la seguente

LEGGE

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

(Principio di legalità)

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.
2. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.

Articolo 2

(Capacità di intendere e di volere)

1. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
2. Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Articolo 3

(Elemento soggettivo)

1. Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
2. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

Articolo 4

(Cause di esclusione della responsabilità)

1. Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
2. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Articolo 5

(Concorso di persone)

Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

Articolo 6

(Obbligati in solido e responsabilità amministrativa delle persone giuridiche)

1. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il

titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

3. Se la violazione è commessa dal rappresentante legale o dal dipendente di una persona giuridica, di un ente o di soggetti che svolgono professionalmente un'attività di natura economica o finanziaria, nell'esercizio delle proprie funzioni o mansioni, la persona giuridica, l'ente o il professionista è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

4. Nei soli casi previsti dalla legge, le persone giuridiche sono direttamente responsabili delle violazioni amministrative commesse dal rappresentante legale o dai propri dipendenti. In questi casi la persona giuridica risponde dell'illecito anche se non viene individuata la persona fisica cui è imputabile la violazione.

5. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Articolo 7

(Non trasmissibilità dell'obbligazione)

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette gli eredi.

Articolo 8

(Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative)

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Articolo 9

(Principio di specialità)

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

Articolo 10

(Autorità competente e delega)

1. Salvo diversa previsione di legge, l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative è la Presidenza del Governatorato.
2. Il Presidente del Governatorato può delegare la potestà al Segretario Generale del Governatorato.
3. La delega può essere:
 - a) generale, per ogni categoria di violazioni amministrative;
 - b) per una categoria determinata di violazioni amministrative;
 - c) per una o più violazioni amministrative determinate.

Articolo 11

(Tipologia di sanzioni amministrative)

1. Spetta alla legge determinare quali sanzioni amministrative irrogare in caso di accertamento di una violazione amministrativa.
2. Salva la possibilità di sanzioni ulteriori, le sanzioni che la legge può stabilire in caso di accertamento di una violazione amministrativa sono:
 - a) la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di danaro;
 - b) l'interdizione permanente o temporanea all'esercizio di un'attività;
 - c) l'interdizione permanente o temporanea agli uffici direttivi delle persone giuridiche;
 - d) la rimozione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche;
 - e) la limitazione dei poteri inerenti agli uffici direttivi delle persone giuridiche;
 - f) la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni;
 - g) il divieto di contrattare con le autorità pubbliche;
 - h) la confisca;

- i) la pubblicazione del provvedimento di irrogazione della sanzione.
3. Nella determinazione dell'ammontare o della durata di una sanzione amministrativa, fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dal responsabile, persona fisica o giuridica, per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, nonché alla condizione economica e patrimoniale della persona fisica o giuridica.
 4. Se la legge non prevede l'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria, essa sarà da determinare da un minimo di euro 100 ad un massimo di euro 5.000, tenuto conto dei criteri di cui al comma precedente.
 5. Le sanzioni indicate al comma 1, lett. b), c), d) ed e) non possono avere durata inferiore a sei mesi né superiore a tre anni, salvo diversa previsione di legge.
 6. La pubblicazione del provvedimento di irrogazione della sanzione si esegue mediante affissione alla porta degli uffici del Governatorato, nel cortile di San Damaso e negli uffici postali dello Stato.

Articolo 12

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di questa legge si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, in tutti i casi in cui la legge preveda l'irrogazione di sanzioni amministrative.
2. Le disposizioni di questa legge non si applicano invece alle violazioni disciplinari del rapporto di lavoro.

Capo II

IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

Articolo 13

(Atti di accertamento)

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla

privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Articolo 14

(Contestazione e notificazione)

1. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona fisica o giuridica che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti o domiciliati nel territorio dello Stato entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
3. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
4. Per la forma della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dello Stato.
5. Nel caso in cui il destinatario risieda o abbia domicilio al di fuori del territorio dello Stato la notificazione può avvenire per mezzo del servizio postale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione è valida anche se il piego è consegnato ad un familiare che conviva anche temporaneamente con il destinatario ovvero a persona addetta alla casa o al servizio del destinatario o al portiere dello stabile.
6. Per coloro la cui residenza, dimora o domicilio non siano noti la notifica è eseguita mediante affissione alla porta degli uffici del Governatorato e negli uffici postali dello Stato.
7. Nei confronti delle persone giuridiche gli atti del procedimento amministrativo sono notificati al rappresentante legale nelle forme e nei termini indicati sopra.
8. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Articolo 15

(Obbligo del rapporto)

L'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'autorità competente ad emettere l'ordinanza ingiuntiva.

Articolo 16

(Ordinanza ingiuntiva)

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 15 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
2. L'autorità competente, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, irroga, con ordinanza motivata, la sanzione amministrativa e ingiunge il pagamento delle somme, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
3. Con l'ordinanza ingiuntiva deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
4. Il pagamento della sanzione pecuniaria e delle spese è effettuato mediante versamento al Governatorato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14.
5. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
6. L'ordinanza ingiuntiva costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre impugnazione o, nel caso in cui l'impugnazione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'impugnazione, o quando diventa inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'impugnazione o convalidato il

provvedimento impugnato o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Articolo 17

(Sequestro)

1. Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre impugnazione all'autorità indicata nel primo comma dell'articolo 16. Sull'impugnazione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro i centoventi giorni successivi alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'impugnazione si intende accolta.

2. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

3. Quando l'impugnazione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è irrogata alcuna sanzione o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

Articolo 18

(Confisca)

1. L'autorità competente ad emettere l'ordinanza ingiuntiva può disporre la confisca amministrativa delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione e deve disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo o che ne costituiscono l'impiego, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è irrogata la sanzione.

2. E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga irrogata alcuna sanzione.

3. La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

4. Le cose confiscate sono devolute alla Santa Sede.

Capo III
IMPUGNAZIONE DELLA SANZIONE

Articolo 19
(Impugnazione dell'ordinanza ingiuntiva)

1. Contro l'ordinanza che irroga la sanzione e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre impugnazione davanti al giudice unico, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
2. L'impugnazione si propone davanti al tribunale se si tratta di sanzione pecuniaria a carico di una persona fisica di valore pari o superiore ad euro 100.000 o di sanzione pecuniaria a carico di persona giuridica di valore pari o superiore ad euro 250.000.
3. Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
4. L'impugnazione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.
5. L'impugnazione sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la ricorrenza di gravi motivi o la manifesta infondatezza del ricorso inducano il giudice, anche d'ufficio, a disporre diversamente con ordinanza inoppugnabile.

Articolo 20
(Giudizio di impugnazione)

1. Il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'articolo 19, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.
2. Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, invitando l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato a depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, al ricorrente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza. La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi.
3. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di comparizione previsti dal codice di procedura civile.

4. Il ricorrente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.
5. Se alla prima udienza il ricorrente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza appellabile, convalida il provvedimento impugnato, ponendo a carico del ricorrente anche le spese successive all'impugnazione.
6. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
7. Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa alla udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
8. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria. Diversamente, la motivazione è depositata entro il termine di novanta giorni dalla decisione.
9. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.
10. Con la sentenza il giudice può rigettare l'impugnazione, ponendo a carico del ricorrente le spese di procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

(Pagamento rateale della sanzione pecuniaria)

1. L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a trenta

euro. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

2. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

Articolo 22

(Esecuzione forzata)

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiuntiva procede alla riscossione delle somme dovute secondo le norme sul processo di esecuzione forzata, sulla base del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza ingiuntiva.

2. Nel caso in cui il soggetto obbligato sia residente o abbia la sede legale all'estero, l'autorità incaricata della riscossione può chiedere al tribunale la conferma del provvedimento sanzionatorio.

3. A tal fine si applicano le norme del procedimento in camera di consiglio, senza la convocazione del soggetto obbligato e con l'intervento necessario del promotore di giustizia.

4. Il tribunale, verificata la regolarità formale dell'ordinanza ingiuntiva, pronuncia decreto recante liquidazione della sanzione pecuniaria.

Articolo 23

(Prescrizione)

1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

2. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

Articolo 24

(Devoluzione dei proventi)

I proventi delle sanzioni sono devoluti alla Santa Sede.

Articolo 25

(Modifica ed abrogazione di norme)

1. All'articolo 3, comma 3, della legge del 14 giugno 2002, n. CCCLXXXII, con la quale sono stabiliti divieti di fumo, le parole "*Trascorso tale termine il verbale della trasgressione è trasmesso al*

Giudice Unico” sono sostituite dalle seguenti: “Trascorso tale termine il verbale della trasgressione è trasmesso all’autorità competente all’adozione dell’ordinanza ingiuntiva”.

2. È abrogato l’articolo 4 della legge del 14 giugno 2002, n. CCCLXXXII, con la quale sono stabiliti divieti di fumo.

Articolo 26
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il 1 settembre 2013.

Il testo della presente legge è stato sottoposto alla considerazione del Sommo Pontefice il 1 luglio 2013.

L'originale della legge medesima, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione nel cortile di San Damaso, alla porta degli uffici del Governatorato e negli uffici postali dello Stato, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, ____ duemila tredici

GIUSEPPE Card. BERTELLO
Presidente

Visto
Il Segretario Generale